

**Disciplina organica dell'artigianato.**

**Art. 21**

*(Commissione regionale per l'artigianato) (1)(2)*

**1.** Presso la Direzione centrale attività produttive è istituita la Commissione regionale per l'artigianato, di seguito denominata Commissione regionale, con funzioni di promozione e tutela dell'artigianato che agisce in qualità di autorità competente per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2.

**2.** La Commissione regionale è l'organismo nel quale sono di norma sviluppate le attività di concertazione tra l'Assessore competente e le organizzazioni degli artigiani di cui all'articolo 2, comma 2. La Commissione regionale svolge in particolare i seguenti compiti:

**a)** collabora con la Regione in merito ai problemi dell'artigianato sottoposti al suo esame dall'Assessore competente;

**b)** decide in via definitiva sui ricorsi di cui all'articolo 16, in seduta riservata;

**c)** esprime pareri sugli atti di programmazione e legislazione regionale;

**d)**

( ABROGATA )

(6)(11)

**3.** La Commissione regionale, inoltre, propone all'Assessore competente un Programma annuale di settore comprendente:

**a)** progetti di animazione economica finalizzati alla promozione delle opportunità offerte nel settore artigiano, anche ai sensi di quanto disposto dall'articolo 66;

**b)** progetti di orientamento e assistenza alle imprese artigiane finalizzati al rafforzamento competitivo;

**c)** progetti di incubatore d'impresa finalizzati alla riduzione della mortalità delle nuove imprese artigiane, rafforzandole e sostenendole nel primo periodo di attività;

**d)** progetti per la valorizzazione dei mestieri artigiani da attuarsi attraverso la bottega scuola di cui all'articolo 23 bis.

(3)(7)(9)

**4.**

( ABROGATO )

(4)(5)(10)

**5.** Il Programma annuale di cui al comma 3 è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

(8)

Note:

**1** Articolo sostituito da art. 21, comma 1, L. R. 7/2011

**2** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 78, comma 1, lettera c), L. R. 7/2011

**3** Comma 3 sostituito da art. 3, comma 6, lettera a), L. R. 18/2011

**4** Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011

**5** Parole soppresse al comma 4 da art. 3, comma 6, lettera b), L. R. 18/2011

**6** Parole sostituite alla lettera d) del comma 2 da art. 29, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013

**7** Lettera a bis) del comma 3 aggiunta da art. 29, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013

**8** Parole soppresse al comma 5 da art. 4, comma 1, L. R. 10/2014

**9** Comma 3 sostituito da art. 2, comma 1, lettera a), L. R. 27/2014

**10** Comma 4 abrogato da art. 2, comma 1, lettera b), L. R. 27/2014

**11** Lettera d) del comma 2 abrogata da art. 6, comma 1, lettera c), L. R. 14/2017